



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRESIVO "A. MORO – G. FALCONE"

Via Giovanni XXIII – 70010 ADELFA - Tel. **080.4596007**
Cod. Mecc. BAIC83400V - Cod. Fiscale 93423740724 -
E-mail baic83400v@istruzione.it PEC baic83400v@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO USO CONSAPEVOLE DELL'IA NELLA SCUOLA
Anno scolastico 2025/26

PREMESSA

Il 2 febbraio 2025 è entrato in vigore il Regolamento UE 2024/1689 che stabilisce un quadro normativo armonizzato per l'uso dell'intelligenza artificiale (IA) nell'Unione Europea, con particolare attenzione alla sicurezza, ai diritti fondamentali e all'alfabetizzazione digitale.

L'articolo 4 del regolamento specifica che **fornitori e "deployer" di sistemi di IA devono adottare misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA** per il proprio personale e per chiunque utilizzi o gestisca tali sistemi per loro conto. Questa formazione deve tener conto delle conoscenze tecniche, dell'esperienza, dell'istruzione e del contesto d'uso, nonché delle persone o gruppi su cui l'IA viene applicata. La nozione di "deployer" include qualsiasi persona fisica o giuridica, comprese autorità pubbliche o agenzie, che utilizzano un sistema di IA sotto la propria autorità, fatta eccezione per usi personali non professionali.

In ambito scolastico, questo implica che le istituzioni che adottano sistemi di IA devono formare adeguatamente il personale e gli utenti, garantendo un uso consapevole, sicuro e conforme alle normative europee. Inoltre, le linee guida UE vietano l'uso di IA per analizzare emozioni degli studenti, pur consentendo l'impiego per individuare situazioni di pericolo o monitorare il benessere in modo regolamentato e rispettoso della privacy.

Il regolamento si applica a fornitori, utilizzatori, importatori e distributori di sistemi di IA nell'UE, con obblighi crescenti a partire dal 2 agosto 2025, data in cui diventano operative le strutture di governance e le autorità nazionali di controllo. L'obiettivo è promuovere un'IA affidabile, sicura e rispettosa dei diritti fondamentali, evitando rischi di discriminazione, violazioni della privacy e danni economici o psicologici.

L'inserimento e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella scuola rappresenta un passaggio fondamentale per la formazione di una cittadinanza digitale consapevole e responsabile. Essa non costituisce solo un'innovazione tecnologica, ma una significativa **opportunità educativa** per migliorare la qualità dell'apprendimento e favorire l'inclusione. La scuola si impegna a promuovere un uso consapevole, critico e sicuro di tali strumenti sulla base della normativa vigente:

- AI Act Europeo (Regolamento UE) 2024/1689;

- Linee Guida Ministeriali (DM 166/2025);
- Legge 23 settembre 2025, n. 132;
- Decreto ministeriale del 9 agosto 2025, – Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.

Il presente regolamento intende offrire un **quadro di riferimento** per valorizzare le potenzialità dell'IA e prevenire i rischi, a beneficio dell'intera comunità scolastica.

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso degli strumenti di **Intelligenza Artificiale (IA)** all'interno dell'Istituzione scolastica, garantendo un utilizzo **etico, sicuro e conforme alle normative vigenti**.
2. esso persegue i seguenti obiettivi:
 - garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali;
 - definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica;
 - promuovere la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole dell'IA;
 - prevenire rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (bias).

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

1. **Intelligenza Artificiale (IA)**: sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti (testi, immagini, audio), fornire risposte, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia.
2. **Strumenti di IA**: software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, inclusi il machine learning, i modelli linguistici (LLM) e i sistemi di generazione multimediale.
3. **Deployer**: qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA all'interno della scuola.
4. L'uso dell'IA è consentito:
 - come supporto allo studio (spiegazioni, riassunti, chiarimenti);
 - per attività didattiche autorizzate e guidate dai docenti;
 - per ricerche da verificare con fonti affidabili;
 - per esercitazioni e simulazioni di apprendimento.
5. Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli alunni e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

Art. 3 – Principi generali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

1. L'uso dell'IA deve essere conforme ai principi di trasparenza, sicurezza, equità e rispetto della privacy.
2. L'IA non sostituisce il ruolo educativo e valutativo del docente.
3. L'adozione degli strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità.
4. L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti sugli studenti.

Art. 4 – Uso dell’IA a fini didattici da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell’attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.
2. L’IA può essere usata per personalizzare l’insegnamento, analizzare il rendimento degli studenti, elaborare materiali didattici, ma **non deve sostituire la valutazione critica del docente.**
3. È vietato l’uso dell’IA per automatizzare interamente le correzioni delle verifiche senza supervisione umana.
4. Qualsiasi strumento di IA utilizzato nella didattica deve essere previamente approvato dagli OO.CC.
5. L’utilizzo deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all’età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti, **previo consenso dei genitori.**
6. La scelta degli strumenti deve essere coerente con quanto previsto dal PTOF.
7. L’uso degli strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo approvazione secondo procedure condivise.

Art. 5 – Uso dell’IA a fini didattici da parte degli studenti

1. Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente per finalità didattiche e sotto la guida dei docenti.
2. Gli studenti devono utilizzare esclusivamente la mail di istituto per usare l’A per fini didattici.
3. La produzione di materiali a fini didattici con l’uso dell’IA deve essere dichiarata esplicitamente.
4. È vietato presentare come propri elaborati generati interamente o in gran parte dall’IA.
5. È vietato l’uso dell’IA per automatizzare compiti, verifiche, tesine, presentazioni digitali senza esplicita autorizzazione.

Art. 6 – Plagio, originalità e dichiarazione d’uso dell’IA

1. Gli studenti devono dichiarare esplicitamente se e come hanno utilizzato strumenti di IA nei propri lavori scolastici.
2. L’uso dell’IA senza dichiarazione è considerato plagio e può comportare provvedimenti disciplinari.
3. I docenti devono fornire criteri chiari per distinguere un uso legittimo da un uso scorretto dell’IA.

Art. 7 – Uso dell’IA per la gestione amministrativa e istituzionale

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. L’IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli alunni o sul personale, senza supervisione umana.
3. L’uso degli strumenti di IA per attività istituzionali e per la produzione di atti e documenti deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni scolastiche in materia di privacy, sicurezza dei dati e infrastruttura informatica.
4. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l’IA rimane in capo alla persona fisica che ha utilizzato lo strumento.
5. La responsabilità delle decisioni resta in capo alle persone fisiche anche quando si siano avvalse del supporto dell’IA.

Art. 8 – Formazione del personale sull’Intelligenza Artificiale

1. La scuola promuove percorsi di formazione sull’IA per docenti, personale ATA e studenti.
2. La formazione deve includere:
 - uso sicuro dell’IA in ambito didattico e amministrativo;
 - etica e responsabilità nell’uso dell’IA;
 - prevenzione del plagio e dell’abuso degli strumenti di IA.

Art. 9 – Responsabilità degli studenti e delle famiglie

1. Gli studenti **sono responsabili di qualsiasi contenuto prodotto** con strumenti di IA.

2. Le famiglie sono chiamate a **vigilare** sull'utilizzo dell'IA anche al di fuori dell'ambito scolastico, promuovendo un **utilizzo responsabile da parte dei figli**
3. Le famiglie sono invitate a partecipare alle eventuali iniziative formative sull'IA organizzate dalla scuola.

Art. 10 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica

1. L'uso dell'IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici, sensibili o che possano profilare studenti e docenti.
3. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/) deve valutare ogni strumento di IA prima della sua adozione.

Art. 11 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

1. L'introduzione dell'IA nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi legati a:
 - stress lavoro-correlato per docenti e personale ATA;
 - cybersecurity e protezione dei dati.
2. Il **DVR** deve essere aggiornato periodicamente in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Art. 12 – Monitoraggio e revisione del regolamento

1. Il regolamento sarà aggiornato al sorgere della necessità di adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica.
2. Il Dirigente scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.

Art. 13 – Sanzioni disciplinari

1. L'uso improprio degli strumenti di Intelligenza Artificiale, in violazione delle disposizioni del presente regolamento, comporta l'applicazione di provvedimenti disciplinari.
2. Le sanzioni sono commisurate alla gravità del comportamento e applicate nel rispetto del Regolamento disciplinare d'Istituto e della normativa vigente.

Art. 14 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sull'Albo Online dell'istituto.

Approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 73 del 7.05.2026

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 35 dell'8.05.2026


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina CALDARARO